

Regolamento recante le procedure e le regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) “*Codice*”: il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
 - d) “*Servizio di radiodiffusione via satellite (BSS)*”: il servizio disciplinato a livello internazionale dall’Appendice 30 e dall’Appendice 30 A del Regolamento delle Radiocomunicazioni nelle bande 11.7 – 12.5 GHz (regione 1) e 17.3 – 18.1 GHz (Regione 1 e 3);
 - e) “*Frequenze/canali*”: le risorse oggetto del presente provvedimento per le quali sono in corso da parte del Ministero le procedure di coordinamento e notifica all’ITU e che corrispondono a 9 canali con una larghezza di banda di 33 MHz e un canale di 50 MHz di larghezza di banda e che saranno elencate nell’avviso di gara. Allo stato le frequenze/canali del collegamento discendente (spazio-Terra) sono:

Collegamento discendente spazio-Terra			
Canale	Frequenza (MHz)	Polarizzazione lineare	Larghezza banda
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Le frequenze/canali del collegamento ascendente (Terra-spazio) sono le seguenti:

Collegamento ascendente Terra-spazio			
Canale	Frequenza (MHz)	Polarizzazione lineare	Larghezza banda
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz
35	17 979.60	H	33 MHz
37	18 017.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

- f) “*Lotto di frequenze in gara*”: l’insieme di frequenze (canali) i cui diritti d’uso sono assegnati unitariamente con le procedure di cui al presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Ministero nel successivo avviso di gara;
- g) “*Aggiudicatario*”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure di gara stabilite dal presente provvedimento;

- h) “*Avviso pubblico*”: l’atto pubblicato dal Ministero, eventualmente corredata da apposito disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, il quadro della disponibilità dei lotti e sollecita la presentazione delle offerte.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, del *Codice*.

Art. 2
(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili per l’offerta su base nazionale di servizi di radiodiffusione via satellite nelle bande 11.7 – 12.5 GHz (collegamento di connessione discendente spazio-Terra) e 17.3 – 18.1 GHz (collegamento di connessione ascendente Terra-spazio), suddivise nei lotti di frequenza in gara.
2. Secondo quanto specificato nel successivo avviso di gara sono definiti due lotti di assegnazione di cui il primo composto dai primi 5 canali/frequenze (da 33 MHz ciascuno) come definiti all’art. 1, lett. e), nominato lotto A, il secondo composto dai restanti 5 canali/frequenze (di cui 4 canali da 33 MHz e 1 canale da 50 MHz), nominato lotto B, accoppiati nei due collegamenti discendente e ascendente.
3. I blocchi di frequenze costituenti i lotti di frequenze in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l’utilizzo ordinato dello spettro.

Art. 3
(Cap, durata)

1. Un singolo concorrente può aggiudicarsi tutti i lotti di frequenze in gara.
2. I diritti d’uso delle frequenze rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento hanno durata pari a 15 anni con possibilità di rinnovo, una sola volta, per un periodo non eccedente la vita utile del satellite.
3. Le frequenze, i cui diritti d’uso sono rilasciati ai sensi del presente provvedimento, sono utilizzabili a partire dalla data specificata nell’avviso di gara.

CAPO II
Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

Art. 4
(Presentazione della domanda)

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo avviso di gara per il conseguimento dell'autorizzazione generale.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere, tra l'altro, l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti partecipanti all'utilizzo delle frequenze oggetto della gara ed alla fornitura dei relativi servizi.
3. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615 *ter* del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
 - a. l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
 - b. per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
 - c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;
 - d. l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
 - e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
4. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
 - a. esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
 - b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;

c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile.

6. La partecipazione è garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara.

Art. 5

(Procedura per il rilascio dei diritti d'uso dei lotti di frequenze in gara)

1. Il Ministero dispone la pubblicazione di un avviso che evidensi la disponibilità dei lotti di cui all'art 2, comma 2. Il Ministero sollecita nello stesso avviso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relative ai lotti disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validità dell'avviso è di dodici mesi e la disponibilità delle frequenze viene periodicamente aggiornata. Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero, sentita l'Autorità, può disporre la pubblicazione di un ulteriore avviso da espletare con le medesime modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ancora disponibili.

2. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo lotto di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il lotto di frequenze, secondo le modalità fissate nell'avviso di cui al comma 1.

3. Il Ministero pubblica sul proprio sito *web* o con altra idonea modalità trasparente l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'indicazione del lotto per cui è stata presentata l'offerta con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascun lotto fa decorrere un "*periodo finestra*" di 30 giorni in cui possono essere presentate altre richieste per lo stesso lotto. Non sono accettate, fino all'assegnazione del lotto, le domande pervenute oltre il periodo finestra per il relativo lotto. L'aggiornamento sulla disponibilità dei lotti in base ai periodi finestra chiusi viene effettuato dal Ministero con le precedenti modalità.

4. Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 4, abbiano presentato domanda per lo stesso lotto nello stesso periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.

5. Qualora non vi sia più di una domanda di assegnazione valida per lo stesso lotto, il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze del lotto, al prezzo di riserva, al richiedente, trascorso il periodo finestra.

6. Nel caso in cui, trascorso il periodo finestra, vi siano, per lo stesso lotto, richieste pendenti valide e ammissibili in numero maggiore di uno, il rilascio del diritto d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

- a. l'entità dell'offerta economica di rilancio per il lotto richiesto, di cui al comma 2; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
- b. l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno in cui è avvenuta tale presentazione.

In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.

7. La procedura di cui al presente articolo è effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare.

Art. 6 **(Procedura in caso di frequenze non assegnate)**

1. L'Autorità si riserva di definire successivamente le procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle eventuali residue frequenze.

CAPO III

Obblighi associati ai diritti d'uso e condizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze

Art. 7 (Contributi)

1. Gli aggiudicatari dei lotti di frequenze in gara sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine delle procedure di cui all'art. 5 per i relativi diritti d'uso, a titolo di contributo per l'uso delle frequenze radio, ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 1, del *Codice*, secondo le modalità specificate nel bando di gara. Per ciascun canale da 33 MHz costituente i lotti di frequenze in gara il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione, di cui al precedente art. 5, è determinato a partire dal valore medio di *benchmark* nel mercato della capacità trasmissiva di un *transponder* satellitare con medesima capacità.

2. Il prezzo minimo per canale da 33 MHz viene determinato sulla base di una forchetta percentuale tra il 5% e il 15% del predetto valore di *benchmark*. Il valore risultante dovrà essere rapportato proporzionalmente per il canale avente dotazione frequenziale pari a 50 MHz, e, per tutti i canali, attualizzato per la durata del diritto d'uso, utilizzando un tasso finanziario pari al tasso medio del BTP di durata più prossima. Il valore minimo per ogni lotto di frequenze in gara, è la somma dei valori determinati per i canali costituenti.

3. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del *Codice*, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del *Codice*.

4. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli aggiudicatari. La loro misura e le modalità di pagamento sono fissati nell'avviso di gara.

5. Il versamento dell'offerta aggiudicataria, ove così previsto dall'avviso di gara, può essere eventualmente rateizzato secondo le modalità specificate nell'avviso stesso. L'eventuale rateizzazione, anche parziale, non implica la trasformazione dell'offerta aggiudicataria in contributo annuale.

Art. 8

(Disposizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze)

1. Le frequenze di cui al presente provvedimento, sono utilizzate nel rispetto della pertinente normativa tecnica internazionale (ITU, CEPT, ecc.) e del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 9

(Obblighi per l'utilizzo delle frequenze)

1. Entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso. Per utilizzo delle frequenze si intende anche la disponibilità commerciale per la fornitura del traffico, a livello *retail* o *wholesale*.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo devono essere mantenuti per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso e sono trasmessi a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso delle frequenze.

3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di utilizzo delle frequenze nei termini previsti al comma 1, può essere ulteriormente disposta la sospensione del diritto d'uso. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

Art. 10

(Uso degli apparati)

1. L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli *standard* ed alle norme tecniche previsti in sede internazionale nonché dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. In ogni caso, l'aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L’Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento in relazione ad eventuali successive decisioni della Commissione europea o dell’ITU in materia, o a modifiche della pertinente normativa tecnica, ovvero in generale in relazione all’adeguamento del quadro regolatorio di settore.
2. Il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze, di cui al presente provvedimento, non dà titolo per l’attribuzione agli aggiudicatari di diritti d’uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento, né in altre bande.
3. Gli obblighi previsti per gli aggiudicatari, incluso il pagamento dell’offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d’uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In particolare i requisiti di ammissione alla procedura di aggiudicazione e quelli relativi all’uso delle frequenze, devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d’uso.
4. L’autorizzazione della cessione delle frequenze avviene secondo le norme previste dal *Codice*.